## **REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO**

#### **Art. 1. RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente Regolamento e emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare: art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 - (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)

Legge 11/11/1975 n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico Circolare Min.San. 5/10/1976 n. 69

Direttiva PCM 14/12/1995

Circolare Min.San. 28/03/2001 n. 4

Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004 Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318 Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005

Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005

Legge 28/12/2001, n.448 art. 52

punto 20 Legge 16/01/2003 n.3

art. 51 della L. 3 del 16/01/2003 DPCM 23/12/2003

Legge finanziaria 2005

Decreto Legislativo 81/2008

CCNL scuola 2006-2009

D.L. n. 81 del 9-04-2008

Decreto legge 12 settembre 2013

# Art. 2. FINALITÀ

La scuola coopera con la famiglia perchè gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Pertanto il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
- promuovere iniziative informative/educative sul tema
- ❖ favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione.

#### Art. 3. LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

In tutti i locali dell'istituto , compresi i cortili e i luoghi di pertinenza dell'edificio scolastico, si applica il divieto di fumo come da normativa vigente ( anche in ottemperanza al D. Lgs 626/1994 e il DM 81/08, considerata la comprovata pericolosità del fumo passivo) .

Si sottolinea che è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi di pertinenza della istituzione scolastica (art 4, co 2, decreto 12 /09/2013).

Nei locali in cui vige il divieto di fumo sono stati apposti i cartelli di divieto che riportano le seguenti indicazioni:

- divieto di fumo;
- indicazione della norma che impone il divieto
- sanzioni applicabili;
- lavoratore/i incaricato/i di vigilare sull'osservanza del divieto.

## Art. 4. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato- Regioni del 16/12/04, e facolta del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare

I soggetti designati al rispetto della normativa vigente richiameranno i trasgressori all'osservanza del divieto e segnaleranno le infrazioni al Capo d'istituto di cui competenza e applicare le sanzioni.

#### **Art. 5 . SANZIONI E MULTE**

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo e il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Cosi come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  $\in$  27,5 a  $\in$  275,00.

La misura della sanzione e raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Sara applicata la sanzione minima di 27,50 se il pagamento avverrà entro 15 giorni dall'infrazione, altrimenti si applicherà quella ridotta di 55 euro se avverrà entro i 60 giorni. Superati i 60 giorni sarà inviata tutta la documentazione al Prefetto.

Per gli alunni minori di 18 anni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma del presente regolamento (art. 3 comma a) e analogamente per gli alunni maggiorenni residenti con i genitori $\rightarrow$  **Allegato 1**, altrimenti la notificazione verrà fatta direttamente allo studente  $\rightarrow$  **Allegato 2**.

Si ricorda che, poichè al personale dell'Istituto e vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo - " ITIS CARAMUEL DI VIGEVANO").

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

### **Art. 6. NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

# Allegato 1

## COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA INFRAZIONE DIVIETO DI FUMO

Ai genitori dello studente	classe
	e tra scuola e famiglia e di un costruttivo gimento degli obiettivi di EDUCAZIONE ALLA
SI COMUNICA	
che lo studente	della classe
in data	

non ha rispettato la norma del REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO che vieta il fumo agli studenti e pertanto **è sanzionato** come da Regolamento.

Tale sanzione concorrerà, unitamente alle altre sanzioni disciplinari, nell'attribuzione del voto di condotta (come da art 29 del regolamento d'Istituto)

## Allegato 2

# **COMUNICAZIONE ALLO STUDENTE INFRAZIONE DIVIETO DI FUMO**

La scuola e impegnata a far si che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Pertanto ha redatto un Regolamento con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
- promuovere iniziative informative/educative sul tema
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione
- fare della scuola un ambiente"sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Lo studente	della classe
il giorno	è stato sorpreso a fumare nei seguenti spazi:

#### pertanto

come da Regolamento è sanzionato come da REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO. Tale sanzione concorrerà, unitamente alle altre sanzioni disciplinari, nell'attribuzione del voto di condotta (come da art 29 del Regolamento d'Istituto)